Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Martedì, 27 settembre 1932 - Anno X** **Numero 224**

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. **1189.**
Determinazione del contributo dovuto dal comune di Malo in applicazione dell'art. 55, lettera b), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, per il periodo 1° luglio 1926-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 marzo 1926 col quale viene revocata l'autonomia scolastica al comune di Malo, della provincia di Vicenza, a decorrere dal 1° luglio 1926;

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate e non classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° luglio 1926 nel comune di Malo della provincia di Vicenza, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la liquidazione del contributo che il comune di Malo, della provincia di Vicenza, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 55, lettera *b*), del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1926 - 31 dicembre 1928, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 129. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottonotati Comuni della provincia di Vicenza devono annualmente versare alla Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera b), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per il periodo 1° luglio 1926-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero delle scuole classificate e non classificate esistenti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto di scuola classificata e non classificata	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Malo	17	800	13,600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. **1190.**
Contributo dovuto dallo Stato al comune di Napoli per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Chiaiano ed Uniti.

N. 1190. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Napoli per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Chiaiano ed Uniti viene determinato in annue L. 118.715,10 per il periodo dal 1° settembre 1927 al 30 giugno 1928, in annue lire 118.215,10 per il periodo dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1930, in annue L. 109.0?5,26 dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, ed in L. 50.574,83 per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. **1191.**
Annullamento dei contributi scolastici determinati a carico del comune di Vallenoncello col R. decreto 20 novembre 1930, n. 1919.

N. 1191. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati, a decorrere dal 1° gennaio 1931, i contributi scolastici già consolidati a carico del comune di Vallenoncello col R. decreto 20 novembre 1930, n. 1919.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1192.**
Annullamento dei contributi scolastici a carico degli ex comuni aggregati ad Aquila, e riduzione del contributo scolastico del comune di Pizzoli.

N. 1192. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati, a decorrere dal 1° luglio 1928, i contributi scolastici di L. 2400, 7200, 6400, 6400, 10.400, 6400, 4000 e 7200, già consolidati a carico

degli ex comuni di Arischia, Bagno, Camarda, Lucoli, Paganica, Preturo, Roio Piano e Sassa con i Regi decreti 17 gennaio 1926, n. 419, e 22 maggio 1927, n. 1515; e il contributo scolastico del comune di Pizzoli, già liquidato in L. 8000 col R. decreto 22 maggio 1927, n. 1515, è ridotto, dal 1° luglio 1928 e fino al 31 dicembre 1931, ad annue L. 7200.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 1193.
Contributi scolastici dovuti dai comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Impruneta, Sesto Fiorentino e Scandicci, e annullamento dei contributi scolastici degli ex comuni di Brozzi, Galluzzo, Casellina e Torri.

N. 1193. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sono annullati dal 1° gennaio 1929 i contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Brozzi, Galluzzo, Casellina e Torri con il R. decreto 27 agosto 1914, n. 1258, e i contributi scolastici che i Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Impruneta, Sesto Fiorentino e Scandicci devono versare annualmente alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, vengono determinati rispettivamente, per il periodo 1° gennaio 1929-31 dicembre 1931, in L. 17.058,93, 26.741,17, 10.507,15, 33.643,35, 15.846,56.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. 1194.
Annullamento dei contributi scolastici degli ex Comuni aggregati a Bergamo.

N. 1194. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati, a decorrere dal 1° gennaio 1929, i contributi scolastici già consolidati a carico dei comuni di Colognola del Piano, Grumello del Piano, Redona e Valtesse a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 luglio 1932.
Applicazione dell'imposta di soggiorno nel comune di Riccione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 16 gennaio 1932-X del podestà di Riccione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Forlì nella tornata del 27 gennaio 1932;

Visti gli articoli 170 a 173 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Riccione è autorizzato ad applicare l'imposta di soggiorno con le modalità di cui all'art. 170 del citato testo unico a carico di coloro che, dimorando nel territorio di quella stazione di cura marina per un periodo inferiore ai cinque giorni, non possono essere assoggettati all'imposta di cura di cui al primo e secondo comma del successivo art. 173.

La facoltà di cui al precedente comma non potrà essere esercitata che dal 1° maggio al 30 settembre.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1932 - Anno X
Registro n. 6 Interno, foglio n. 155. — TORTI.

(6575)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 settembre 1932.
Osservanza obbligatoria dell'unificazione degli smussi, degli arrotondamenti e delle zigrinature.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

In esecuzione alla deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 10 luglio 1932-X;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli enti autarchici, agli enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od enti predetti, alle società, ditte, istituti, od enti comunque sovvenzionati dallo Stato, è obbligatoria l'osservanza delle dimensioni e delle prescrizioni contenute nelle seguenti tabelle di normalizzazione:

Tabella UNI 148 - 12 maggio 1931 - Smussi ed arrotondamenti per applicazioni meccaniche.

Tabella UNI 149 - 12 maggio 1931 - Zigrinature.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e gli altri enti, di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre, per la produzione e per la provvista, sia dei materiali di nuova progettazione, sia dei materiali già regolamentari, dalla data del presente decreto. I progetti ed i disegni tecnici dei citati materiali già regolamentari dovranno perciò essere corretti sulla base delle predette tabelle man mano che i materiali stessi debbono essere allestiti oppure ordinati.

Entro un anno dalla data del presente decreto dovranno comunque essere conformati alle tabelle di unificazione tutti i progetti ed i disegni tecnici che trovansi in dotazione presso le singole Amministrazioni statali e presso gli altri enti di cui all'articolo precedente.

Pure entro un anno dalla data del presente decreto, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione nei magazzini, o per reintegro di dotazioni, dovranno conformarsi alle predette tabelle.

In via transitoria, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1936, è ammesso l'acquisto di parti non normalizzate secondo le precedenti preserizioni, limitatamente a quei materiali il cui allestimento o la cui sostituzione risultassero tecnicamente difficoltosi.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1937 in poi, ogni qualvolta Amministrazioni o enti cui è devoluta l'osservanza delle precedenti prescrizioni debbano impiegare parti non rispondenti alle norme contenute nel presente decreto, dovranno sollecitamente darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente UNI di Milano (Foro Bonaparte 16). Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione suprema di difesa sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna. Copie non autenticate sono invece cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 5.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici ad essi superiori. Gli altri enti di cui all'art. 1 dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 settembre 1932 - Anno X

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6579)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 settembre 1932.

Osservanza obbligatoria dell'unificazione dei chiodi da ribadire a caldo UNI, dei relativi fori per chiodi e del relativo laminato tondo per chiodi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali e comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

In esecuzione alla deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 10 luglio 1932-X;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione di materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli enti autarchici, agli enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od enti predetti, alle società, ditte, istituti, od enti comunque sovvenzionati dallo Stato, è obbligatoria l'osservanza delle dimensioni e delle prescrizioni contenute nelle seguenti tabelle di normalizzazione:

Tabella UNI 133 - 21 marzo 1931-IX - Chiodi da ribadire a caldo - Prospetto dei tipi;

Tabella UNI 134 - 21 marzo 1931-IX - Chiodi a testa tonda larga;

Tabella UNI 135 - 21 marzo 1931-IX - Chiodi a testa tonda larga con bordo;

Tabella UNI 136 - 21 marzo 1931-IX - Chiodi a testa tonda stretta;

Tabella UNI 137 - 21 marzo 1931-IX - Chiodi a testa troncoconica;

Tabella UNI 138 - 21 marzo 1931-IX - Chiodi a testa troncoconica con colletto;

Tabella UNI 139 - 21 marzo 1931-IX - Chiodi a testa svasata piana;

Tabella UNI 140 - 21 marzo 1931-IX - Chiodi a testa svasata con calotta;

Tabella UNI 141 - 21 marzo 1931-IX - Fori per chiodi da ribadire a caldo;

Tabella UNI 142 - 21 marzo 1931-IX - Laminato tondo per chiodi da ribadire a caldo.

Le citate Amministrazioni, enti ed aziende dovranno attenersi nei loro disegni e nelle ordinazioni dei materiali impiegati, alla nomenclatura ed ai tipi di chiodi contenuti nella tabella UNI 133, ed avranno anche l'obbligo di esigere che la stessa nomenclatura ed i medesimi tipi siano applicati ai progetti per forniture ad esse occorrenti.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e gli altri enti, di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre, per la produzione e per la provvista, sia dei materiali di nuova progettazione, sia dei materiali già regolamentari, dalla data del presente decreto. I progetti ed i disegni tecnici dei citati materiali già regolamentari dovranno perciò essere corretti sulla base delle predette tabelle man mano che i materiali stessi debbono essere allestiti oppure ordinati.

Entro cinque anni dalla data del presente decreto dovranno comunque essere conformati alle tabelle di unificazione tutti i progetti ed i disegni tecnici che trovansi in dotazione presso le singole Amministrazioni statali e presso gli altri enti di cui all'articolo precedente.

In via provvisoria, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1936, è ammesso l'acquisto di parti non normalizzate secondo le precedenti prescrizioni, limitatamente a quei materiali il cui allestimento o la cui sostituzione risultassero tecnicamente difficoltosi.

Art. 3.

Dalla data del 1° gennaio 1937 in poi, ogni qualvolta Amministrazioni o enti cui è devoluta l'osservanza delle precedenti prescrizioni debbano impiegare parti non rispondenti alle norme contenute nel presente decreto, dovranno

sollecitamente darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente UNI di Milano (Foro Bonaparte 16). Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione suprema di difesa sono cedute dallo stesso Comitato al prezzo di L. 5 ciascuna. Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 5.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici ad essi superiori. Gli altri enti di cui all'art. 1 dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 settembre 1932 - Anno X

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6577)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1932.
Disposizioni concernenti i pagamenti di merci importate, originarie o provenienti dalla Jugoslavia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di merci importate, originarie o provenienti dalla Jugoslavia è tenuto a valersi esclusivamente degli Enti bancari operanti nel Regno.

La somministrazione e il trasferimento di divise estere o di lire italiane occorrenti per il suindicato pagamento saranno concessi limitatamente al 10 % del prezzo dovuto.

La suddetta percentuale potrà essere modificata con successivi decreti.

Art. 2.

All'atto del ritiro delle divise o della concessione del trasferimento di cui all'art. 1, la quota ancora scoperta ai sensi dell'articolo stesso, dovrà, a mezzo dell'Ente bancario richiesto della valuta o del trasferimento, essere depositata, a nome e per conto del creditore, presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Il deposito sarà iscritto in un conto bloccato senza interesse ed avrà effetto liberatorio.

Ove il debito sia espresso in valuta estera, il deposito stesso sarà fatto in lire italiane, al cambio più favorevole per il creditore, tra quelli valevoli per il giorno di scadenza del debito e il giorno del versamento.

Art. 3.

In relazione al disposto dell'art. 1, chiunque all'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di merci importate, originarie o provenienti dalla Jugoslavia dovrà, entro dieci giorni, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la data della fattura, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunziante, che dovrà unirlo alla richiesta di somministrazione o di trasferimento di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'importatore di merce originaria o proveniente dalla Jugoslavia è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui all'articolo precedente.

Tale denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo. Uno degli esemplari, munito del visto delle dogane, sarà restituito al denunziante, che dovrà unirlo alla richiesta di somministrazione o di trasferimento, di cui all'art. 1. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana stessa, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

L'importatore di merce proveniente od originaria dalla Jugoslavia, inviata per la vendita in commissione, dovrà dichiararlo nella denuncia di cui all'articolo precedente. Delle vendite di tale merce che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per le denuncie di cui all'art. 3.

Art. 6.

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dalle vigenti leggi, per la violazione o la inosservanza delle precedenti disposizioni, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagare all'Erario dello Stato in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Art. 7.

Gli organi della Polizia tributaria potranno essere richiesti di procedere alle investigazioni ed agli accertamenti per l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Nei confronti degli Enti bancari, il cómpito di cui al precedente comma sarà esercitato dagli organi di controllo previsti dai Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1932 - Anno X.

Roma, addì 23 settembre 1932 - Anno X

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1932 - Anno X Registro n. 8 Finanze, foglio n. 98. — ADROWER.

(6605)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1932.
Saggio massimo d'interesse per le cartelle da emettersi dagli Istituti di credito fondiario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1923, concernente la facoltà di fissare e variare i saggi massimi d'interesse dei mutui e delle cartelle di credito fondiario;
Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663;

Decreta:

Articolo unico.

A partire dal 1° ottobre 1932 e fino a contraria disposizione il saggio d'interesse dei mutui da concedersi e delle cartelle da emettersi dagli Istituti di credito fondiario non potrà essere superiore al cinque per cento.

Tale disposizione non si applica alle operazioni per le quali alla data predetta sia già intervenuta la stipulazione del contratto condizionato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: JUNG.

(6606)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-338 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cencic ved. Francesca di Francesco Skvor e fu Zuber Maria, nata a Robedischis (Bergogna) il 2 dicembre 1889 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Cencic Antonio fu Antonio, nato a Robedischis il 10 novembre 1920, figlio;
Cencic ved. Lucia fu Pietro Cencic, nata a Robedischis l'8 novembre 1855, suocera;
Cencic Giovanni fu Stefano, nato a Robedischis il 19 novembre 1883, cognato.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6293)

N. 50-1051 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bec Bortolo fu Francesco e della fu Sturm Caterina, nato a Cosbara (Dolegna del Collio) il 24 agosto 1880 e residente a Cosbana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bezzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bec Eleonora fu Giuseppe Canciani, nata a Ruttars il 16 settembre 1897, moglie;
Bec Angelo di Bortolo, nato a Monfalcone il 19 ottobre 1921, figlio;
Bec Norma di Bortolo, nata a Turriaco il 20 dicembre 1922, figlia;
Bec Oliviero di Bortolo, nato a Vermegliano il 28 febbraio 1928, figlio;
Bec Aldo di Bortolo, nato a Dolegna il 23 giugno 1930, figlio;
Bec Beno di Bortolo, nato a Dolegna il 17 novembre 1931, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6294)

N. 50-1050 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastiancig Giovanni di Stefano e della fu Frauenfeld Irene, nato a Ruttars (Dolegna del Collio) il 31 maggio 1886 e residente a Ruttars (Dolegna del Collio), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bastiancig Erminia fu Francesco Tinonin, nata a Ruttars il 13 ottobre 1890, moglie;
Bastiancig Evaristo di Giovanni, nato a Ruttars il 31 marzo 1914, figlio;
Bastiancig Maria di Giovanni, nata a Ruttars il 19 aprile 1919, figlia;
Bastiancig Marino di Giovanni, nato a Ruttars il 19 maggio 1920, figlio;
Bastiancig Livio di Giovanni, nato a Ruttars il 24 ottobre 1923, figlio;
Bastiancig Romano di Giovanni, nato a Ruttars il 23 luglio 1925, figlio;
Bastiancig Albino di Giovanni, nato a Ruttars il 9 novembre 1926, figlio;
Bastiancig Giovanna di Giovanni, nata a Ruttars il 10 giugno 1928, figlia;
Bastiancig Fiorella di Giovanni, nata a Ruttars il 28 maggio 1931, figlia;
Bastiancig Stefano fu Antonio, nato a Ruttars il 25 dicembre 1859, padre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6295)

N. 50-332 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Francesco fu Antonio e della fu Luigia Fronkar, nato a S. Martino di Quisca l'8 dicembre 1892 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Cecilia di Giuseppe Fronkar, nata a Gorizia il 25 gennaio 1904, moglie;
Korsic Maria, nata a Gorizia il 19 marzo 1923, figlia;
Korsic Francesco, nato a Gorizia il 1° aprile 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6297)

N. 50-1025 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Cirillo di Michele e di Berko Giuseppa, nato a Sambasso il 20 maggio 1882 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Vittoria di Giovanni Pelican, nata a Sambasso il 27 giugno 1894, moglie;
Batic Giuseppa, nata a Sambasso il 19 marzo 1920, figlia;
Batic Cirillo, nato a Sambasso il 27 novembre 1923, figlio;
Batic Luigi, nato a Sambasso il 29 novembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6298)

N. 50-1026 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Ernesto di Antonio e di Kurat Lucia, nato a Sambasso il 1° gennaio 1896 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Attilia di Giuseppe Cernatic, nata a Sambasso il 17 novembre 1894, moglie;

Batic Giulio, nato a Sambasso il 16 agosto 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6299)

N. 50-1027 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Abele di Silvestro e di Madon Gioseffa, nato a Sambasso il 4 marzo 1878 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6300)

N. 50-1029 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Eugenio di Antonio e di Skarabot Orsola, nato a Sambasso il 23 settembre 1905 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Maria di Andrea Zivec, nata a Sambasso il 27 maggio 1908, moglie;

Batic Eugenio, nato a Sambasso il 22 luglio 1925, figlio;

Batic Venceslao, nato a Sambasso il 18 settembre 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6302)

N. 50-1028 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Biagio fu Francesco e di Skarabot Maria, nato a Sambasso il 26 giugno 1854 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Maria, nata a Sambasso il 7 luglio 1889, figlia;

Batic Francesco, nato a Sambasso il 17 marzo 1897, figlio;

Batic Antonia di Antonio Hrovatin, nata a Vittuglia il 29 novembre 1899, nuora;

Batic Ludmilla di Francesco, nata a Sambasso il 30 novembre 1926, nipote;

Batic Federica di Francesco, nata a Sambasso il 29 agosto 1928, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6303)

N. 50-1030 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Antonio di Giuseppe e di Parsic Luigia, nato a Sambasso l'8 gennaio 1883 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Giuseppa di Antonio Remec, nata a Vittuglia il 21 aprile 1886, moglie;
Batic Gisella, nata a Sambasso l'8 novembre 1914, figlia;
Batic Zita, nata a Sambasso il 3 febbraio 1917, figlia;
Batic Antonio, nato a Sambasso il 6 giugno 1919, figlio;
Batic Francesco, nato a Sambasso il 1° aprile 1921, figlio;
Batic Zora, nata a Sambasso il 18 maggio 1924, figlia;
Batic Gabriella, nata a Sambasso il 18 maggio 1924, figlia;
Batic Luigi, nato a Sambasso il 21 febbraio 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6304)

N. 50-1031 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Giuseppe fu Antonio e di Kurat Lucia, nato a Sambasso il 3 marzo 1894 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Maria di Giuseppe Zizmond, nata a Ville Montevecchio il 6 gennaio 1894, moglie;
Batic Giuseppe, nato a Sambasso il 14 novembre 1921, figlio;
Batic Albina, nato a Sambasso il 26 aprile 1923, figlia;
Batic Emilio, nato a Sambasso il 24 dicembre 1924, figlio;
Batic Maria, nata a Sambasso il 13 settembre 1926, figlia;
Batic Veronica, nata a Sambasso il 16 giugno 1931, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6305)

N. 50-1032 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Batic ved. Teresa di Giuseppe Remec e di Cernatic Caterina, nata a Vittuglia il 19 settembre 1874 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Maria fu Antonio, nata a Sambasso il 10 dicembrebre 1899, figlia;
Batic Antonia fu Antonio, nata a Sambasso il 1° luglio 1901, figlia;
Batic Luigi fu Antonio, nato a Sambasso il 7 agosto 1903, figlio;
Batic Giuseppe fu Antonio, nato a Sambasso il 5 gennaio 1910, figlio;
Batic Albina fu Antonio, nata a Sambasso l'8 agosto 1915, figlia;

Batic Venceslao di Maria Batic, nato a Sambasso il 16 giugno 1927, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6306)

N. 50-1033 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Batic ved. Luigia di Giovanni Pelicon e di Humar Teresa, nata a Sambasso il 17 giugno 1885 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Maria fu Pietro, nata a Sambasso il 5 dicembre 1895, figlia;
Batic Antonia fu Pietro, nata a Sambasso l'11 febbraio 1902, figlia;
Batic Luigia fu Pietro, nata a Sambasso il 19 giugno 1911, figlia;
Batic Leopoldo fu Pietro, nato a Sambasso il 6 giugno 1920, figlio;
Batic Francesco fu Pietro, nato a Sambasso il 27 marzo 1905, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6307)

N. 50-1034 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Antonio di Antonio e di Remec Teresa, nato a Sambasso il 1° giugno 1905 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Angela di Francesco Mervic, nata a S. Michele il 3 settembre 1906, moglie;
Batic Federico, nato a Sambasso il 10 marzo 1930, figlio;
Batic Emilia, nata a Sambasso il 29 marzo 1932, figlia;
Batic Luigia, nata a Sambasso il 29 marzo 1932, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6308)

N. 50-481 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Marussig Maria ved. Goriup fu Angelo e di Elisabetta Lenardon, nato a Ronchi il 28 aprile 1890 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6309)

N. 50-1024 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Leopoldo fu Giuseppe e di Persio Luigia, nato a Sambasso il 31 gennaio 1891 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Luigia di Giuseppe Oberdank, nata a Sambasso il 22 ottobre 1900, moglie;

Batic Vladimiro, nato a Sambasso il 24 gennaio 1921, figlio;

Batic Leopoldo, nato a Sambasso l'8 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6310)

N. 50-62 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Lenardic ved. Anna fu Francesco Rozic e fu Simcic Giuseppina, nata a S. Martino di Quisca il 13 luglio 1868 e residente a S. Martino di Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lenardic Emilia fu Antonio, nata a S. Martino il 25 agosto 1894, figlia;

Lenardic Giuseppe fu Antonio, nato a S. Martino il 23 maggio 1906, figlio;

Lenardic Stanislao fu Antonio, nato a S. Martino il 24 febbraio 1909, figlio;

Lenardic Antonio fu Antonio, nato a S. Martino il 31 gennaio 1898, figlio;

Lenardic Dorotea di Amelio Ceinar, nata a S. Martino il 22 agosto 1905, nuora.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6311)

N. 1751 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Pussanich » e « Giacofcich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bussanich Margherita vedova di Francesco, figlia del fu Francesco Giacofcich e della fu Maria Bernich, nata a Lussingrande il 25 aprile 1855, e abitante a Lussingrande, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Giacopi » (Bussani ved. Margherita nata Giacopi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bussani » anche ai figli nati a Lussingrande: Giacomo, il 23 novembre 1890; Fausto, il 21 settembre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4586)

N. 1785 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Albino, figlio di Biagio e di Caterina Bosich, nato a Brest Olmeto (Lanischie) il 14 aprile 1904, e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Albina Bosich di Giorgio e di Caterina Micaz, nata a Lanischie il 10 maggio 1906, ed ai figli nati a Capodistria: Mario, il 18 giugno 1927; Elvira, il 13 settembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4590)

N. 1754 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Babich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Pietro, figlio di Giovanni e della fu Anna Svab, nato a Covedo (Capodistria) il 25 febbraio 1889, e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Orsola Giacomin fu Pietro e fu Maria Franiza nata a Covedo il 23 settembre 1896, ed ai figli: Orsola, nata a Covedo il 9 dicembre 1919; Olga, nata a Covedo il 29 gennaio 1922; Elio, nato a Capodistria l'8 febbraio 1925; Marino, nato a Capodistria il 30 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4591)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni con lettera in data 21 settembre 1932 ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva una convenzione con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee Genova-Centro e Sud America (Pacifico) e Genova-Australia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1932-X.

(6596)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 21 settembre 1932 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 agosto 1932 n. 1130, relativo alla Convenzione firmata in Ginevra il 7 giugno 1930 per la unificazione del diritto cambiario.

(6597)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 16 settembre 1932-X, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione e la trasformazione di passività agrarie onerose ».

(6598)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 16 settembre 1932-X, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola ».

(6599)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato il giorno 22 settembre 1932-X all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, che approva il nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo, in Torino.

(6600)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Fondi, in provincia di Roma, con decreto in data 16 settembre 1932-X sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

(6580)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 9)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita ann 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFIOA 5
3,50 %	516718	539 —	*Candermi* Cono fu Nicola, dom. in Teggiano (Salerno).	*Cantelmo* Cono fu Nicola, dom. come contro.
Cons. 5 %	104182	50 —	Cavallero *Francesco* di Giuseppe, dom. a Melazzo (Alessandria).	Cavallero *Francesca-Angela* di Giuseppe, *nubile*, dom. come contro.
3,50 %	537312	224 —	Costa Ida fu Paolo moglie di Cappelletti *Innocente* di Giuseppe, dom. in Milano, vincolata.	Costa Ida fu Paolo moglie di Cappelletti *Angelo-Innocente* di Giuseppe, dom. in Milano, vincolata.
»	618514	66,50	Lissoni Francesco fu Ercole, minore sotto la p. p. della madre Barattini Teresa fu Giuseppe, ved. Lissoni, dom. in Pavia; con usuf. vital. a *Moncucchi* Maria ved. di Lessoni Francesco, dom. a Pavia.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Moncullo* Maria ved. ecc. come contro.
»	618513	66,50	Lissoni Maria fu Ercole, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	521304	35 —	Pedone Silvia di Francesco, *nubile*, dom. a Salerno.	Pedone Silvia di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Salerno.
»	313964	35 —	Cerutti *Carlotta*, Maria, Giovanni e Giuseppina di Carlo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Cusago (Milano); con usuf. vital. a Devizzi Maria, ecc.	Cerutti *Carolina*, Maria, Giovanni e Giuseppina di Carlo, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	142747	50 —	Tinello Vincenzo di Giuseppe, dom. a Settingiano (Catanzaro).	Tinello Vincenzo di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	403648	325 —	De Paoli Anacleto di Temistocle, minore sotto la p. p. del padre dom. a Resina (Napoli), con usuf. vital. a *Mulas Spano* Maria fu Antonio, ved. *Sacchi* Giovanni, dom. a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Mula Spanu* Maria fu Antonio, ved. *Sechi*.
»	403649	430 —	De Paoli Ida di Temistocle, minore ecc. come la precedente e con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	403650	325 —	De Paoli Ines di Temistocle, minore ecc. come la precedente e con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	471828	100 —	De Paoli Ines di Temistocle, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli; con usuf. vital. a *Mulas Spano* Maria fu Antonio ved. *Secchi* Giovanni, dom. a S. Giovanni a Teduccio.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	471829	115 —	De Paoli Ida di Temistocle, minore ecc. come la precedente; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
3,50 %	461305	35 —	Chareun *Dionigi* fu Luigi Lorenzo, dom. a Rivera (Torino).	Chareun *Antonio-Dionisi* fu Luigi Lorenzo, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Categoria A	408	35 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	211469	1.500 —	Ghighetti Maria-*Spazia* di Pietro, nubile, dom. a Pinerolo (Torino); con usuf. a Turina *Spazia* fu Francesco, ved. di Biancone Pietro.	Ghighetti Maria-*Ipazia* di Pietro, nubile, dom. come contro; con usuf. a Turina *Giuseppa Ipazia* ecc., come contro.
»	211470	1.500 —	Ghighetti Virginia di Pietro, dom. come sopra; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	211468	1.500 —	Ghighetti Giorgio di Pietro, dom. come sopra; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	211467	1.500 —	Ghighetti Filippo di Pietro, dom. come sopra; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	472040	235 —	Panizza *Francesca* fu Angelo *ved.* Gandini, interdetta sotto la tutela di Perfumo Sebastiano fu Andrea, dom. a Roccagrimalda (Alessandria).	
»	473572	340 —	Panizza *Francesca* fu Angelo *ved.* Gandini, dom. come sopra.	Panizza *Francesca-Caterina* fu Angelo, *moglie di Gandini Carlo-Agostino*, ecc. come contro.
»	479140	395 —	Panizza *Francesca* fu Angelo, interdetta sotto la tutela di Perfumo Sebastiano, dom. come sopra.	
»	175863	6.549 —	Bergstein Ludovico o Ludovigo, *Antonio*, Enrichetta, nubile, ed Edoardo fu Gerardo, l'ultimo minore sotto la p. p. della madre Bergstein Giovanna Eleonora fu Antonio, ved. di Bergstein Gerardo e figli nascituri di quest'ultima, dom. a Pisa, tutti in parti uguali e indivisi.	Bergstein Ludovico o Ludovigo, *Vincenzo-Gerardo-Antonio*, Enrichetta, nubile ed Ernesto, ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale serie 5ª	486	Capit. 500 —	De Benedetti *Albina* fu Donato, moglie di Fubini Alessandro, vincolata.	
Buono Tesoro novennale serie 1ª	29	Capit. 20.000 —	Intestata come la precedente.	De Benedetti *Ester-Albina* fu Donato, moglie ecc. come contro, vincolati.
Buono Tesoro novennale serie 6ª	1359	Capit. 500 —	Intestata come la precedente.	
Cons. 5 %	410668	1.500 —	De Benedetti *Albina* fu Donato moglie di Fubini Alessandro fu Israele, dom. a Torino, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.
»	23681	115 —	Pirro Raffaele, Giuseppe, Errico, Ripalta, Adele, Anna, Concetta e Silvia fu Felice, *minori* sotto la p. p. della madre Cibelli Clotilde *fu Vincenzo*, ved. di Pirro Felice, dom. a Cerignola (Foggia), vincolata.	Pirro Raffaele, Giuseppe, Errico, Ripalta, Adele, Anna, Concetta e Silvia fu Felice, *minori sotto la tutela di Pirro Vincenzo fu Felice*, dom. come contro, vincolata.
»	62106	205 —	Pirro Giuseppe fu Felice, minore ecc. come la precedente.	Pirro Giuseppe fu Felice, minore ecc. come la precedente.
»	146548	160 —	*Pirro Giuseppe fu Felice, minore sotto la tutela di Pirro Vincenzo fu Felice*, dom. come la precedente.	*Aventi diritto alla eredità di Pirro Giuseppe fu Felice*.
»	121175	175 —	Busico Giuseppina fu *Guglielmo-Dionigi*, minore sotto la p. p. della madre Sabelli Pasqualina ved. di Busico *Guglielmo-Dionigi*, dom. in Agnone (Campobasso).	Busico Giuseppina fu *Dionigi-Guglielmo*, minore sotto la p. p. della madre Sabelli Pasqualina, ved. di Busico *Dionigi-Guglielmo*, dom. come contro.
3,50 %	292566	399 —	Balbiani Enrico } fu Luigi, dom. in Milano; con usuf. vital. a Scotti *Luigia* fu Giuseppe, ved. di Motta Ambrogio, dom. in Milano.	Intestate come contro, con usuf. vital. a Scotti *Maria-Luigia* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
»	292567	399 —	Balbiani Giovanni }	

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 settembre 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6459)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 5/1932 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
12 giugno 1930	Ditta I. Cometti & Co., a Milano.	Impugnatura di ombrello ricurva raffigurante foglie di quercia con ghiande (modello).	8826
12 » »	Ditta I. Cometti & Co., a Milano.	Impugnatura di ombrello ricurva raffigurante un buldog in agguato (modello).	8827
12 » »	Ditta I. Cometti & Co., a Milano.	Impugnatura di ombrello ricurva raffigurante una testa di drago con stilizzazioni (modello)	8828
12 » »	Ditta I. Cometti & Co., a Milano.	Impugnatura di ombrello ricurva rappresentante un fusto di ginepro con radice (modello).	8829
13 febbraio 1931	Società Anonima Magnoni & Tedeschi, a Milano.	Tappeto o scendiletto (disegno).	8830
9 marzo »	Società Anonima Magnoni & Tedeschi, a Milano.	Testata disegnata per cuscino in velluto od altro tessuto (disegno).	8831
9 » »	Società Anonima Magnoni & Tedeschi, a Milano.	Testata disegnata per cuscino in velluto od altro tessuto (disegno).	8832
11 aprile »	Fiat Soc. An., a Torino.	Disco per frizione (modello).	8833
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Molla a balestra (modello).	8834
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Corona conica (modello).	8835
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Pignone conico (modello).	8836
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Albero di comando (modello).	8837
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno a testa sferica per comando (modello).	8838
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Alberino a teste sferiche (modello).	8839
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva (modello).	8840
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Radiatore con persiana (modello).	8841
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cuffia per radiatore (modello).	8842
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Pignone per tachimetro (modello).	8843
16 » »	Soc. Ital. Pirelli An., a Milano.	Maschera antigas con apparecchio respiratore (modello).	8844
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Volante di guida per autoveicolo (modello).	8845
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva per sterzo (modello).	8846
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tirante di sterzo (modello).	8847
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Braccio per pedale (modello).	8848
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Braccio per pedale (modello).	8849
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Disco per frizione (modello).	8850
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva di comando (modello).	8851
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva di comando a mano per vetture automobili (modello).	8852
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Scatola per cambio di velocità (modello).	8853
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Coperchio per scatola di cambio di velocità (modello).	8854

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
11 aprile 1931	Fiat Soc. An., a Torino.	Disco di sostegno per freni (modello).	8855
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Serbatoio per benzina (modello).	8856
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Scatola porta cuscinetti (modello).	8857
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Sopporto per alberino (modello).	8858
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Sopporto per comandi (modello).	8859
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Sopporto per alberino (modello).	8860
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva a pedale (modello) .	8861
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Pernetto a sfera (modello).	8862
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tassello per frizione (modello).	8863
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno a vite (modello).	8864
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Anello di fissaggio (modello).	8865
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tubo per radiatore (modello).	8866
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tubazione del comando idraulico del freno anteriore sinistro per vetture automobili (modello).	8867
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Piccolo supporto (modello).	8868
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tubazione del comando idraulico dei freni posteriori (modello).	8869
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Piastrina di sicurezza (modello).	8870
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Boccola (modello).	8871
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Nastro per freno (modello).	8872
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Molla di richiamo (modello).	8873
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Piastrina di ritegno (modello).	8874
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Molla di richiamo (modello).	8875
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Anello di rasamento (modello).	8876
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Levetta in lamiera per il comando dell'economizzatore del motore per automobili (modello).	8877
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno a vite (modello).	8878
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Disco paraolio per cuscinetto (modello).	8879
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Disco paraolio per cuscinetto (modello).	8880
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Alberino di comando dell'economizzatore del motore per automobili (modello).	8881
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Alberino di comando della valvola a farfalla del carburatore del motore per automobili (modello).	8882
19 settembre »	Barna Dezsö, a Dortmund (Germania).	Batteria per lampadina elettrica tascabile (modello).	8883
10 novembre »	Soc. An. Hydra, a Venezia.	Apparecchio per spremere agrumi (modello).	8884
3 febbraio 1932	Società Anonima Fergat, a Torino.	Guaina metallica per ruote di scorta di autoveicoli (modello).	8885

Roma, 23 luglio 1932 - Anno X

p. *Il direttore*: P. BISES.

(6603)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.